

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1741

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Disposizioni per la partecipazione dei dipendenti azionisti
negli organi societari delle società per azioni

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La conclusione della privatizzazione della Banca commerciale italiana e del Credito Italiano ha evidenziato come il tentativo di costituire, nel nostro Paese, società ad azionariato diffuso, si scontri con la realtà di un mercato mobiliare asfittico (anche per la scarsa presenza degli investitori istituzionali) con un quadro legislativo che certo non favorisce la trasparenza e l'affermazione di un ruolo dei piccoli azionisti e con gli interessi delle grandi concentrazioni economico-finanziarie che non intendono discutere la propria *leadership* nella gestione delle aziende.

Il risultato, quindi, è che le privatizzazioni, anziché essere uno strumento per superare le storiche carenze del nostro sistema economico (ristrettezza dei mercati finanziari, scarsa patrimonializzazione delle imprese, un capitalismo sostanzialmente «familiare» con uno scarso numero di aziende in grado di competere sui mercati internazionali), diventino un'operazione di trasformismo finalizzata a mantenere e favorire la possibilità di ulteriori concentrazioni del potere economico e finanziario. In sintesi quindi, senza validi contrappesi nell'economia del Paese e senza efficaci strumenti di controllo da parte dei mercati, le privatizzazioni rischiano di diventare solamente uno sterile strumento utilizzato per accedere al risparmio dei piccoli azionisti.

Le *Public Companies* non si creano certo in tre mesi (sono un fatto socio-economico prima che giuridico), ma una modifica della legislazione appare indispensabile, anche al fine di promuovere degli assetti azionari che, più di altri, tutelino gli interessi generali, nel momento in cui lo Stato decide di uscire da settori fondamentali dell'economia.

Si tratta in particolare di dare strumenti reali di partecipazione e controllo ai piccoli azionisti (che nelle *Public Companies* sono la maggioranza del capitale) determinando la necessaria trasparenza del mercato, della gestione delle imprese e delle scelte che vengono sottoposte al vaglio delle assemblee societarie.

Una proposta quindi che ha un senso ed una percorribilità se considerata in un quadro di ampliamento del mercato, di democratizzazione del sistema economico e di tutela in generale dell'azionariato diffuso.

Le finalità essenziali della proposta sono sostanzialmente due:

1) ottenere un diritto per i dipendenti azionisti di essere rappresentati negli organismi di gestione, nelle aziende che per le caratteristiche richiamate all'articolo 1 del disegno di legge operano in particolari settori finanziandosi attraverso il risparmio di numerose persone (30.000).

2) garantire ai dipendenti di poter esprimere il loro diritto in una condizione di conoscenza e tranquillità, attraverso il riconoscimento del ruolo delle loro specifiche associazioni.

Le motivazioni a sostegno della richiesta, oltre alla presentazione che precede, sono:

1) la proposta è sostanzialmente in linea con le previsioni degli articoli 46 e 47 della Costituzione;

2) nelle esperienze estere, soprattutto quella degli Stati Uniti, si vede come, a differenza dei grandi azionisti e del *management* (che permangono oppure escono dalle aziende in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi), l'unico vero soggetto di continuità è rappresentato dai dipendenti.

Inoltre è importante sottolineare:

1) la necessità di una maggiore trasparenza e informazione agli azionisti nella gestione dell'impresa, riconoscendo un diritto di informativa di cui siano titolari non solo i grandi azionisti, ma anche le associazioni dei piccoli azionisti. Ciò naturalmente, oltre al dovere, da parte delle imprese, di informare preventivamente tutti gli azionisti sui contenuti delle proposte che il *management* intende sottoporre alle assemblee societarie. Questo punto è particolarmente importante nel caso di abbattimento del limite delle deleghe ed indispensabile nel caso di voto per corrispondenza;

2) l'ultimo decreto-legge in materia di privatizzazioni (vedi il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474) purtroppo, oltre a non prevedere la retroattività delle norme ivi contenute, esclude incomprensibilmente per le banche e le assicurazioni l'obbligo del voto di lista previsto per le *Public Utilities*. A nostro avviso, invece, è giusto ed importante, nei confronti di tutto l'azionariato diffuso (oltre che per un equili-

brio nella rappresentanza degli interessi di tutti i soggetti), che l'introduzione di un sistema elettorale proporzionale (voto di lista) per il consiglio di amministrazione, che consenta una rappresentanza degli azionisti di minoranza negli organismi di gestione delle aziende privatizzate con la formula offerta pubblica di vendita, parta dal Credito Italiano e dalla Banca commerciale italiana.

È evidente che il superamento dell'articolo 2372 del codice civile pone problemi delicati rispetto alla possibilità di scalate azionarie. In particolare risulta difficile definire i requisiti per delimitare lo *status* di «piccolo azionista».

Per i dipendenti azionisti questo problema non si pone, in quanto immediatamente identificabili come dipendenti.

Il limite posto alla quantità di azioni rappresentabili complessivamente dalle associazioni nelle assemblee, comunque, dovrebbe garantire rispetto a qualunque rischio di strumentalizzazione delle stesse ai fini di scalate societarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I dipendenti azionisti delle società per azioni che operino prevalentemente nei settori del credito, delle assicurazioni, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni e della difesa, qualora tali società siano quotate in borsa, abbiano più di 30.000 azionisti ed abbiano più di 5.000 dipendenti, designano attraverso autonoma consultazione, con voto segreto e capitarario, due ovvero tre membri del consiglio di amministrazione, a seconda che quest'ultimo sia costituito da meno o da più di dodici membri.

Art. 2.

1. Nel caso di gruppi aziendali, il requisito relativo al numero dei dipendenti, per la società capogruppo, si determina sommando i parametri delle singole aziende componenti il gruppo. In tal caso i dipendenti azionisti delle aziende del gruppo medesimo acquisiscono i diritti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro un mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge ed entro il 30 giugno di ogni anno, emana la lista delle società cui sono applicabili gli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Nel caso di consigli di amministrazione già costituiti al momento della pubblicazione della presente legge, nelle società per azioni aventi i requisiti di cui all'articolo 1, si procede, entro novanta giorni, all'integrazione del consiglio di amministrazione, anche in deroga ai limiti numerici previsti dai singoli statuti.

Art. 5.

1. In deroga alla normativa di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle disposizioni della CONSOB in materia di patti di consultazione, ai limiti della quantità massima di deleghe detenibili da singoli soggetti previsti dall'articolo 2372 del codice civile, i dipendenti azionisti delle società per azioni di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge, possono delegare il diritto di partecipazione alle assemblee della società di cui sono dipendenti a proprie associazioni. Tali associazioni dovranno avere i seguenti requisiti:

a) essere costituite da personale in servizio o in quiescenza per pensione di anzianità o vecchiaia;

b) avere un numero minimo di soci pari al 5 per cento dei dipendenti azionisti;

c) essere liberamente costituite, senza fine di lucro ed agire nel rispetto delle previsioni legislative.

Art. 6.

1. Le associazioni di cui all'articolo 5 possono complessivamente rappresentare nelle assemblee societarie un numero di azioni massimo, non superiore a quello eventualmente previsto dagli statuti societari o da norme di legge.

